

COMUNICATO UFFICIALE N. 740
DEL .30//05/2018

CORTE D'APPELLO SPORTIVA
PROVVEDIMENTO N. 14 STAGIONE 2017/2018

Reclamo proposto dalla società 055070 - ASD ORSA BARCELLONA avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale n. 464 del 24/04/2018 nel C.U. n. 677 del 24/04/2018, col quale la predetta Società è stata esclusa dalla partecipazione dal campionato al quale avrebbe diritto a partecipare per la stagione sportiva 2018/2019, infliggendo altresì l'ammenda pari ad €. 700,00.

LA CORTE D'APPELLO SPORTIVA SEZ. TERR. SICILIA

Riunitasi presso la sede del Comitato Regionale F.I.P. Sicilia nelle date 17/05/2018 e 25/05/2018, presenti i signori componenti:
avv. Giuseppe De Francisci, avv. Matteo Messina e avv. Marcello Avellone.

PREMESSO

- Che l'ASD ORSA BARCELLONA ha proposto reclamo avverso il provvedimento del GST emarginato, lamentando, in via preliminare, l'incompetenza del GST a emettere il provvedimento impugnato, e la genericità, nonché l'indeterminatezza, del medesimo; nel merito, l'illegittimità e l'infondatezza della decisione.
- Che, nella seduta tenutasi il 17/05/2018, per come espressamente richiesto in ricorso ed essendo presenti, sono stati sentiti il Presidente e il Dirigente Responsabile della reclamante, alla presenza del legale di fiducia avv. Enrico Cassì, i quali, producendo altresì documentazione, hanno anche avuto accesso alla nota del Settore Agonistico del 16/04/2018, sulla base della quale si è fondato il provvedimento emesso dal GST oggetto di reclamo.
- Che questa Corte, all'esito della predetta seduta, data la complessità della questione sulla quale è stata chiamata a decidere, in virtù di quanto previsto dagli artt. 80 e 96 R.G., ha richiesto ai competenti Uffici della F.I.P. centrale di inviare documentazione, nonché di fornire chiarimenti in ordine alla richiamata nota del 16/04/2018, riservando all'esito ogni decisione.
- Che il Settore Agonistico ha riscontrato detta richiesta con nota del 23/05/2018.

LETTI

Il provvedimento del GST impugnato; il ricorso e i documenti depositati dalla Società ricorrente; la nota del Comitato Regionale F.I.P. Sicilia del 30/04/2018, prot. 34/18; le note del Settore Agonistico datate 16/04/2018, 26/04/2018 e 23/05/2018, nonché la documentazione fornita da detto Ufficio, tra cui la Scrittura Privata sottoscritta dal Basket Barcellona SSD e dall'ASD Orsa Barcellona, con la quale vengono regolati i rapporti tra la prima, Società principale, e la seconda, Società satellite, depositata in F.I.P., come previsto dall'art. 128 R.O., conforme a quella depositata dalla Reclamante nella seduta del 17/05/2018.

1/3

RITENUTO

– Che appare infondata l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale e per materia del G.S.T.. Difatti, la competenza dei Giudici Sportivi, compresi quelli Territoriali, oltre che dall'art. 88 comma 3 R.G., è regolata anche dalle previsioni di carattere generale di cui all'art. 75 R.G., laddove si prevede espressamente che agli Organi di Giustizia sono attribuite la risoluzione di questioni e decisioni su “*osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive*”, oltre che dall'art. 89 comma 2 R.G., nel quale si prevede che “*I Giudici Sportivi Territoriali sono organi monocratici di prima istanza, competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale*”. Pertanto, a parere di questa Corte, il G.S.T. era competente a emettere il provvedimento impugnato.

– Che appare altrettanto infondata l'eccezione preliminare di indeterminatezza e genericità della decisione. Sul punto, si rileva che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 lett. a) R.G., i provvedimenti innanzi i giudici sportivi possono essere instaurati anche d'ufficio, a seguito di acquisizione di documenti ufficiali. Il G.S.T. per la Sicilia ha acquisito dal Settore Agonistico la nota del 16/04/2018, con la quale si comunicava in sintesi che l'Orsa Barcellona non aveva soddisfatto l'obbligo di partecipazione ai campionati giovanili previsti per la Serie “C Silver” (nota di cui si parlerà più specificatamente in seguito), e, quindi, intendendola legittimamente come documento ufficiale acquisito, ha adottato il conseguenziale provvedimento previsto dalle norme. La circostanza secondo la quale la società Reclamante non è stata previamente avvisata sul contenuto della nota citata non può ricadere sul GST, che, pertanto, sebbene non richiamando specificatamente le relative norme, ha comunque adottato il conseguenziale provvedimento previsto dai regolamenti federali per tale fattispecie.

– Che, invece, appare fondato il motivo relativo al merito del reclamo. Ed invero, la Reclamante ha, sul punto e principalmente, evidenziato in ricorso che nella stagione sportiva 2017/2018 ha partecipato a quattro campionati giovanili, soddisfacendo i requisiti previsti dalla DOAR per le società partecipanti al campionato “C Silver”.

Tale circostanza è stata avallata dal Comitato Regionale F.I.P. Sicilia, che, con la nota del 30/04/2018, prot. 34/18, ha attestato la regolare partecipazione di detta Società ai campionati “Under 20/M”, “Under 18/ ECC/M”, “Under 15/M” e “Under 14/M”.

La questione, però, è sorta nel momento in cui il Settore Agonistico, con la più volte richiamata nota del 16/04/2018, ha comunicato “un'anomalia” tra il Basket Barcellona e la sua società satellite, Orsa Barcellona; detto Ufficio, difatti, per la stagione sportiva in corso, nonostante detta ultima Società avesse partecipato a quattro campionati giovanili, ha ritenuto che tre di essi andavano a soddisfare il numero dei campionati giovanili obbligatori previsti per il campionato al quale partecipava la società principale, Basket Barcellona (Serie “B” Maschile), mentre il restante campionato giovanile non soddisfaceva il numero minimo di due, così come previsto per le squadre partecipanti alla Serie “C Silver”, tra cui appunto l'Orsa Barcellona.

La Corte di Appello, dopo aver esaminato la documentazione in atti, in particolare la Scrittura Privata di cui in premessa, ha riscontrato che nella medesima non è previsto che la società satellite, ASD Orsa, aveva l'obbligo di partecipare ai campionati giovanili in numero necessario

tale da poter soddisfare quelli minimi previsti per la Società principale, nonché quelli della società satellite, in modo tale che, sommandoli, si ottemperasse all'ultimo punto di cui all'art. 1.9.4 della DOA Dilettanti a.s. 2017/2018.

Tra l'altro, a parere di questa Corte, considerato che il comma 6 dell'art. 128 R.O. ne prevede la possibilità, una specifica clausola con la quale la società satellite Orsa aveva l'obbligo di soddisfare il numero minimo dei campionati giovanili obbligatori anche per la società principale Basket Barcellona doveva essere espressamente prevista nella scrittura privata di accordo sottoscritta dalla due Società il 28/09/2016; pattuizione che, invece, non risulta nella scrittura privata, né da altre comunicazioni inviate ai competenti Uffici F.I.P., tra cui il Settore Agonistico, che, con nota del 23/05/2018 in riscontro alla richiesta all'esito della seduta del 17/05/2018, ha comunicato che, da parte di dette due Società, *“non è stata depositata ulteriore documentazione che apporti modifiche all'accordo stesso”*.

La Corte di Appello ritiene che non possa darsi altro significato alla clausola della Scrittura Privata de qua, dove si prevede che *“Orsa si impegna ad effettuare i campionati giovanili che gli verranno richiesti dal Basket Barcellona”*, nel caso in cui, come nella fattispecie, non vi siano state formali richieste al riguardo.

Infine, si ritiene di dover rimarcare la circostanza secondo cui il Settore Agonistico non ha fornito validi chiarimenti sulle motivazioni sulla base delle quali ha fondato la decisione di attribuire alla società madre Basket Barcellona tre dei campionati giovanili svolti dalla società Satellite Orsa Barcellona, né si rinvencono nei Regolamenti Federali norme che permettano, d'ufficio, di operare in tal senso.

Pertanto, sulla base della documentazione in atti, risulta che la 055070 - ASD ORSA BARCELLONA ha partecipato al numero dei campionati minimi obbligatori previsti dalla DOAR per la stagione sportiva 2017/2018.

PQM

Accoglie il ricorso per come in parte motiva e, per l'effetto, annulla il provvedimento del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale n. 464 del 24/04/2018 nel C.U. n. 677 del 24/04/2018, disponendo la riammissione della società 055070 - ASD ORSA BARCELLONA al campionato al quale avrebbe diritto a partecipare per la stagione sportiva 2018/2019, parimenti annullando l'ammenda inflitta alla predetta Società.

Dispone incamerarsi il 20% del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia addebitato nella scheda contabile della Reclamante, stante il rigetto dei motivi preliminari di cui al reclamo, e, di conseguenza, la restituzione del restante 80%.

Così deciso in Palermo il 25/05/2018